

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante. Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso Ancona, Via Banchina da Chio, e quale domicilio digitale l'indirizzo coopergaf@legalmali.it, di cui il concessionario si impegna a comunicare all'Autorità concedente ogni eventuale modifica o variazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria@pec.porto.ancona.it.

Ancona, addì 05/09/2024

IL CONCESSIONARIO
Guardia ai Fuochi Soc. Coop. Cooperg G.A.F.
Antonio Fabbri
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

N. 00-13 del registro
Concessioni – Anno 2024

N. 2183 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.
Vista l'istanza presentata dalla società GUARDIA AI FUOCHI SOC. COOP. COOPERG G.A.F., C.F./P.IVA 02557360423, con sede legale in Ancona (AN), via Banchina Da Chio, prot. n. ARR-16038-20/12/2021 confermata con prot. n. E-14489-28/08/2023 e successive integrazioni da ultimo acquisite in data 06/08/2024 al prot. 13290;
Vista la licenza demaniale marittima n. 00-35/2017 rep. 1090 del 20/06/2017, prorogata ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34//2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 art. 5 comma 3 bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215, con nuova scadenza al 31/12/2022;
Vista la pubblicazione della domanda in data 18/01/2024 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni, opposizione e/o domande concorrenti;
Vista la nota prot. n. 15045-07/12/2022 della Direzione Tecnica di questa Autorità in merito al sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato manutentivo di tutti i locali situati lungo Via Da Chio;
Vista la nota prot. n. 11809-27/02/2024 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. 3122-27/02/2024;
Vista la nota port. n. 21269-28/11/2012 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-7356-29/11/2012;
Vista la delibera n. 8 in data 19/03/2024 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii., con cui i membri del suddetto Comitato hanno espresso parere favorevole al rilascio;
Vista l'iscrizione n. 186/2024 al registro ex art. 68 Cod. Nav. da parte di questa Autorità per lo svolgimento dell'attività di vigilanza antincendio ed antinquinamento;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della B.D.N.A. in data 31/05/2024 PR_ANUTG_Ingresso_0050491_20240424, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
Vista la fidejussione bancaria n. 460011765178, emessa dalla Unicredit S.p.a. - Agenzia di Ancona Piazza Roma - e relativa appendice per elevazione dell'importo garantito ad € 8.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza concessione dell'area demaniale di che trattasi;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone dell'importo di € 3.225,50 in data 06/05/2024, richiesto con atto di accertamento n. 00-07/24 del 22/04/2024, giusta reversale n. 1561/2024
Vista la polizza assicurativa n. 760887527 emessa dalla Società Generali Italia S.p.A. per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.000.000,00 unico
Vista la polizza assicurativa n. 1/2477/44/179238005 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale dell'importo di € 100.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio nonché di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

a **GUARDIA AI FUOCHI SOC. COOP. COOPERG G.A.F.** codice fiscale **02557360423**
di occupare un manufatto dello Stato iscritto tra le pertinenze demaniali marittime alla partita n. 73 del registro mod. 23/D1 della superficie di metri quadrati 80,00 situato nel Comune di Ancona e precisamente in ambito portuale – Via Da Chio n. 3 (targa AdSP n. 4), catastalmente individuato al foglio 14 part. 11 sub. 19 allo scopo di utilizzare un manufatto da adibire a sede, magazzino e deposito per svolgimento dell'attività di vigilanza antincendio e antinquinamento marino

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il
presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Ancona il 19/09/24 al n° 1235 serie 1
con l'esazione di euro 427,28

L'Ufficiale Rogante
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone dovuto anno 2024 = € 3.225,50 (dal 01/01/2024 al 31/12/2024, salvo conguaglio da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/01/2023 al 31/12/2026**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali oggetto di sgombero, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.


La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le eventuali opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. Le opere di facile rimozione dovranno essere demolite e sgomberate a cura del concessionario senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e

lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 5) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare, come in effetti le accetta.
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione.
- 7) Il concessionario è obbligato, a proprie spese, ad effettuare le attività di monitoraggio e manutenzione delle strutture portanti affinché, a fronte del tenore di umidità dell'adiacente terrapieno e della soprastante sede stradale, possa essere scongiurato ogni più avanzato fenomeno di degrado, fatto salvo ogni ulteriore adempimento che potrà essere richiesto da questa Autorità. A tale proposito il concessionario è obbligato a trasmettere annualmente a questa Autorità un report delle attività di monitoraggio e manutenzione effettuate comprensivo di rilievo fotografico.
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 9) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di tutela ambientale, di polizia marittima e di ordine pubblico.
- 10) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 11) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 12) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, pari alla misura minima del canone applicabile adeguato all'anno di riferimento come da Circolare n. 2 del 19/12/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 13) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 14) E' obbligo del concessionario ottenere autorizzazioni, nulla osta e/o titoli comunque denominati di competenza di altre Amministrazioni.
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 16) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per € 261,08 (cod. 1560), € 52,21 (cod. 1561) e ai valori bollati per € 114,00 (cod. 1562) tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
Guardia ai Fuochi Soc. Coop. Cooperg G.A.F.
Antonio Fabbri
Firmato digitalmente



via Da Chio

Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA
 Dott. Ing. Francesco VEDINETTI
 A. 21/C
 Ingegneria Civile e Ambientale,
 Industria e dell'Informazione

PORTO DI ANCONA
 GUARDIA AI FUOCHI Soc. Coop.
 COOPER G.A.F.
 RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE
 MANUFATTO IN VIA DA CHIO, 3

OGGETTO

PLANIMETRIA DEI LOCALI

AGGIORNAMENTO 1 | | | Dic 2021

TAVOLA UNICA

SCALA 1:100